

## ATTO n. 2

**(Comparsa di costituzione e risposta in appello)  
Diritto all'identità personale e rapporto con i diritti di cronaca,  
critica e satira.**

## TRACCIA

*Sempronio citava in giudizio il gruppo editoriale Alfa, i direttori responsabili Tizio e Caio, nonché il giornalista Mevio per ottenere di risarcimento di tutti i danni subiti per la sostanziale falsità e per il carattere diffamatorio di tre articoli pubblicati sul quotidiano Beta, che si riferivano alle intercettazioni di colloqui avvenuti nel bar Gamma tra l'allora P.M. del luogo Sempronio e Tizia, l'allora Presidente della sezione Gip del medesimo Tribunale.*

*Il gruppo editoriale Alfa, i direttori responsabili Tizio e Caio, nonché il giornalista Mevio si costituivano in giudizio resistendo alla avversa domanda e chiedendone pertanto il rigetto asserendo la presunta mancanza dei suoi presupposti legittimanti a norma di legge.*

*Il Tribunale respingeva la domanda di Sempronio, definendo le notizie pubblicate veritiere, per lo meno sotto il profilo della verità putativa, perché erano pacifici i colloqui intercorsi tra Sempronio e Tizia al fine di ottenere notizie sull'istruttoria in corso nei confronti di Caia. La trascrizione delle intercettazioni, rivelatesi poi false, riportate sul giornale, potevano essere ritenute esatte a prescindere dalla fonte dalle quali erano state ricevute, in virtù della circostanza che Sempronio, proprio in base ad esse, venne rinviato a giudizio (anche se poi assolto) per il reato di favoreggiamento; dagli stessi verbali delle sedute del CSM si desumeva trattarsi di verità putativa per cui non poteva essere negata la verità sostanziale di quanto riportato nei tre articoli.*

*Sempronio impugnava pertanto detta sentenza dinanzi alla Corte di Appello competente.*

*Il candidato, assunte le vesti del legale del giornalista Mevio, premessi cenni sulla portata e sulle differenze del diritto di cronaca, di critica e di satira, con particolare attenzione ai presupposti per invocare legittimamente la scriminante dell'esercizio del diritto, delle diverse fattispecie, nelle ipotesi di lesione dell'altrui reputazione, rediga l'atto necessario alla difesa di Mevio nel giudizio di appello.*

## GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO

**Cass. civ., sez. III, 27 gennaio 2015 n. 1434 e 20 gennaio 2015 m. 841**

*In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del diritto di critica, che, quale manifestazione della propria opinione, non può essere totalmente obiettivo e può manifestarsi anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, è condizionato, al pari del diritto di cronaca, dal limite della continenza, sia sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, sia sotto quello sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, sicché deve essere accompagnato da congrua motivazione del giudizio di disvalore incidente*

lotto, anche alla luce  
gi riconosce il diritto a  
lla autodeterminazione  
o, della dignità umana  
sere senz'altro accolta,

quanto esposto in fatto  
dienza laddove ritenuto  
ci a cui ad oggi Tizio  
n ragione dello stato di  
bilità di miglioramento,  
ra privata depositata in  
ziale provvedimento.

Avv. \_\_\_\_\_

mi e difendermi in ogni  
lli ad esso connessi,  
asi altro atto che sia  
a di terzi nel processo a  
sostituire ed ogni altra  
la facoltà di legge, ivi  
e di domicilio, nominare  
> di rinunciare agli atti e  
asciare quietanze con  
n d'ora domicilio presso  
tresi, di avere ricevuto  
presto il consenso al  
andato conferito nonché  
a elettronica certificata

sull'onore o la reputazione, e non può mai trascendere in affermazioni ingiuriose e denigratorie o in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira.

**Cass. 4 settembre 2012, n.14822**

*La divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore è scriminata per legittimo esercizio del diritto di cronaca se ricorrono: a) la verità oggettiva (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà; b) l'interesse pubblico all'informazione, cioè la cosiddetta pertinenza; c) la forma "civile" dell'esposizione e della valutazione dei fatti, cioè la cosiddetta continenza. A differenza del diritto di cronaca, il diritto di satira, quale modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica, è sottratto al parametro della verità, in quanto esprime, mediante il paradosso e la metafora surreale, un giudizio ironico su un fatto, ma, appunto per questo, ne ricorre l'esercizio solo se il fatto è espresso in modo apertamente difforme dalla realtà, sicché possa apprezzarsene subito l'inverosimiglianza e il carattere iperbolico. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la scriminante del legittimo esercizio dei diritti di cronaca e satira nella fattispecie relativa ad articoli di un quotidiano che, riferendo di una procedura di adozione del maggiorenne, la attribuivano alla ricerca di un titolo nobiliare da parte dell'adottando, uomo politico in vista, tacendo che il procedimento di adozione era stato abbandonato da mesi e citando elementi puntuali diretti a sostenere la verosimiglianza della notizia).*

**SVOLGIMENTO**

**CORTE D'APPELLO DI \_\_\_\_\_ – SEZIONE \_\_\_\_\_**  
(R.G. n. \_\_\_\_ / \_\_\_\_ ; Giudice \_\_\_\_\_ ; Ud. \_\_\_\_\_)

**COMPARSITA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA**

nell'interesse di Mevio (C.F. \_\_\_\_\_), nato a \_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, difeso e rappresentato in giudizio - giusta procura in calce al presente atto - dall' Avv. \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_, pec \_\_\_\_\_

**CONTRO**

- il Sig. Sempronio (Avv. \_\_\_\_\_)

**PREMESSO IN FATTO**

Con atto di citazione ritualmente notificato Sempronio conveniva in giudizio il

gruppo editoriale  
dinanzi al Trib.  
danni subiti p  
pubblicati sul c  
nel bar Gamm  
sezione Gip de  
Si costitu.  
Caio, nonché  
pertanto il rige  
norma di legge  
In data \_\_\_\_  
cancelleria in  
definendo le no  
perché erano p  
sull'istruttoria i  
rivelatesi poi fal  
dalla fonte dall  
proprio in base  
favoreggiament  
verità putativa  
riportato nei tre  
Successivi  
dinanzi alla Cor  
\_\_\_\_\_ emes  
risarcimento dar  
Il relativo g  
e, nel contesto  
prima udienza p  
Con il pres  
diritto tutto quan  
e in diritto che d  
del contendere,  
deduzioni avver  
dell'impugnazion  
tale sede impugr

In primo luogo d  
atteso che, cor  
presupposti per  
quanto assoluta

ermazioni ingiuriose e  
sa di mira.

scriminata per legittimo  
gettiva (o anche solo  
la quale non sussiste  
rente o colposamente  
arne completamente il  
sollecitazioni emotive,  
amente idonei a creare  
o) l'interesse pubblico  
ile" dell'esposizione e  
ifferenza del diritto di  
impietosa del diritto di  
mediante il paradosso e  
o per questo, ne ricorre  
me dalla realtà, sicché  
attere iperbolico. (In  
legittimo esercizio dei  
di un quotidiano che,  
buivano alla ricerca di  
vista, tacendo che il  
ando elementi puntuali

gruppo editoriale Alfa, i direttori responsabili Tizio e Caio, nonché il giornalista Mevio, dinanzi al Tribunale Civile di \_\_\_\_\_ per sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni subiti per la sostanziale falsità e per il carattere diffamatorio di tre articoli pubblicati sul quotidiano Beta, che si riferivano alle intercettazioni di colloqui avvenuti nel bar Gamma tra l'allora P.M. del luogo Sempronio e Tizia, l'allora Presidente della sezione Gip del medesimo Tribunale.

Si costituivano in giudizio il gruppo editoriale Alfa, i direttori responsabili Tizio e Caio, nonché il giornalista Mevio resistendo alla avversa domanda e chiedendone pertanto il rigetto asserendo la presunta mancanza dei suoi presupposti legittimanti a norma di legge.

In data \_\_\_\_\_ il Giudicante pronunciava la sentenza n. \_\_\_\_\_, depositata in cancelleria in data \_\_\_\_\_, con la quale respingeva la domanda di Sempronio, definendo le notizie pubblicate veritiere, per lo meno sotto il profilo della verità putativa, perché erano pacifici i colloqui intercorsi tra Sempronio e Tizia al fine di ottenere notizie sull'istruttoria in corso nei confronti di Caia. La trascrizione delle intercettazioni, rivelatesi poi false, riportate sul giornale, potevano essere ritenute esatte a prescindere dalla fonte dalle quali erano state ricevute, in virtù della circostanza che Sempronio, proprio in base ad esse, venne rinviato a giudizio (anche se poi assolto) per il reato di favoreggiamento; dagli stessi verbali delle sedute del CSM si desumeva trattarsi di verità putativa per cui non poteva essere negata la verità sostanziale di quanto riportato nei tre articoli.

Successivamente Sempronio proponeva appello avverso la citata sentenza dinanzi alla Corte d'Appello di \_\_\_\_\_ con il quale richiedeva la riforma della sentenza n. \_\_\_\_\_ emessa dal Tribunale Civile di \_\_\_\_\_ che respingeva la domanda di risarcimento danni proposta, deducendone l'integrale illegittimità.

Il relativo giudizio veniva rubricato con R.G. n. \_\_\_\_\_, assegnato alla Sezione \_\_\_\_\_, e, nel contesto della stessa, al Giudice Relatore \_\_\_\_\_ con la fissazione della prima udienza per il \_\_\_\_\_.

Con il presente atto si costituisce in giudizio Mevio il quale contesta in fatto e in diritto tutto quanto *ex adverso* dedotto ed eccepito in ragione delle circostanze in fatto e in diritto che di seguito opportunamente si evidenzieranno e che, in merito all'oggetto del contendere, valgono ad escludere qualsivoglia elemento di fondatezza delle deduzioni avversarie, con ogni relativa e necessaria conseguenza in ordine al rigetto dell'impugnazione proposta ed alla conseguente integrale conferma della sentenza in tale sede impugnata.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

In primo luogo deve senz'altro rilevarsi l'assoluta legittimità della sentenza impugnata atteso che, come sarà agevole concludere anche in tale sede, sussistono tutti i presupposti per dichiarare corretto e legittimo il comportamento del giornalista in quanto assolutamente conforme ai criteri di diligenza professionale richiesti

onveniva in giudizio il

nell'esercizio della complessa attività giornalistica ed in particolare nell'esercizio del diritto di cronaca.

Prive di pregio le deduzioni avversarie sul punto ed al riguardo sia consentito evidenziare quanto segue.

Come noto, l'art. 21 Cost. riconosce e tutela il diritto alla libera manifestazione del pensiero e ne garantisce il libero esercizio da parte di ogni persona, ancorché sia necessario enucleare quei limiti, interni ed esterni, insiti in ogni diritto perché il suo esercizio legittimo non sfoci nell'abuso del diritto stesso.

In tale materia, come già rilevato nel giudizio di primo grado, gioca un ruolo fondamentale l'attività giornalistica ed in particolare i diritti di cronaca, di critica e satira; al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha enucleato tre requisiti la cui sussistenza funge da discriminante tra il corretto esercizio dell'attività giornalistica e la gratuita aggressione dell'altrui reputazione.

In particolare il riferimento è alla necessità di bilanciare le esigenze dell'esercizio del diritto di critica e di cronaca con i contrapposti interessi dei soggetti su cui l'attività giornalistica si incentra, ugualmente coperti da garanzia costituzionale alla riservatezza, alla reputazione ed all'onore.

Il risultato di tale iter si può rinvenire nei tre requisiti della verità oggettiva della notizia, della pertinenza ed infine della continenza delle espressioni usate.

Analizzando il requisito della verità oggettiva della notizia e fugato ogni dubbio sulla impossibilità di certezza assoluta sulla verità oggettiva, è comunque possibile ancorare l'attività giornalistica sulla verità del fatto, così come un giornalista, utilizzando la massima diligenza richiesta in base ai suoi peculiari obblighi professionali, può essere in grado di valutare.

La verità oggettiva è inscindibilmente legata, quindi, agli obblighi di diligenza, prudenza e perizia professionale spettanti ad ogni soggetto qualificato che, prima di pubblicare una notizia, ha l'onere di verificarne la verità.

La pertinenza del fatto narrato riguarda, invece, l'interesse sociale alla conoscenza del fatto, anche se lo stesso sia potenzialmente lesivo dell'altrui reputazione.

Il terzo requisito è quello della continenza formale, inerente le modalità espositive della notizia che devono rispettare i canoni della correttezza e della sobrietà espositiva.

In altri termini la notizia, oltre a dover avere ad oggetto fatti socialmente rilevanti sostanzialmente veri, deve anche essere espressione di correttezza espositiva.

Ebbene, è su tali presupposti che possono essere enucleati i requisiti per invocare legittimamente l'esercizio di tale diritto come scriminante: intanto il giornalista potrà invocare l'esimente del diritto di cronaca in quanto abbia rispettato pienamente, nell'apprensione e nella divulgazione della notizia, i suddetti requisiti.

Pertanto, nelle ipotesi in cui un soggetto asserisca di aver subito una lesione alla sua reputazione o al suo onore, per poter accertare l'esclusione della responsabilità del giornalista occorrerà verificare la presenza dei suddetti requisiti.

Ciò detto, preme altresì rilevare come il panorama dell'attività giornalistica si

componga di critica, carattere notizia da fatto.

Il diritto di critica deve interpretativa d

In buo pubblico o soc legittimamente

Il requis quando esercit di trascendere il diritto di critic fatti ma è comp oggettiva.

Per con fatti che hanno satira - spesso per il ruolo pr destare ilarità i alterazione dei

In sintes della verità, po la prospettiva continenza e d finalità di denu

Delineal indubbio rilievo

La giuri applicabili a tal sede giudiziari giurisdizionale,

In partic poiché tale ver vero non rientra l'obbligo di acc contesto, dove dichiarazione n già stata nec procedimento a

Inoltre, i

componga di diverse modalità narrative, una delle quali consiste altresì nel diritto di critica, caratterizzato dalla presenza di una necessaria valutazione soggettiva della notizia da parte dell'autore: si giunge cioè ad una valutazione ragionata e critica del fatto.

Il diritto di critica deve sottostare comunque ai requisiti della verità, della pertinenza e della continenza. In particolare il requisito della verità oggettiva nel diritto di critica deve essere analizzato tenendo presenti le caratteristiche insite nell'attività interpretativa della valutazione critica.

In buona sostanza il diritto di critica soggiace solo al limite dell'interesse pubblico o sociale che si estrinseca nella selezione di notizie attribuibili a soggetti che legittimamente richiamino l'interesse dell'opinione pubblica.

Il requisito della continenza deve guidare l'autore nelle scelte espositive anche quando eserciti il diritto di critica esprimendo opinioni e valutazioni personali evitando di trascendere in attacchi personali e gratuiti al soggetto ispiratore della notizia. Invero il diritto di critica non si limita come quello di cronaca alla narrazione pedissequa dei fatti ma è composto di giudizi e valutazioni che esulano dagli stringenti limiti della verità oggettiva.

Per completezza espositiva circa il quadro di riferimento entro cui esaminare i fatti che hanno dato corso a tale contenzioso, vi è da osservare altresì che il diritto di satira - spesso definito come la massima estensione del diritto di critica - si caratterizza per il ruolo preponderante dell'autore il quale generalmente persegue lo scopo di destare ilarità nel pubblico ricorrendo al paradosso ad affermazioni surreali ovvero ad alterazione dei tratti somatici di un determinato soggetto.

In sintesi la satira, al contrario rispetto al diritto di critica, è sottratta al parametro della verità, poiché mediante il paradosso e la metafora surreale tende a far emergere la prospettiva ironica legata ad un fatto, ma rimane assoggettata al limite della continenza e della utilità delle espressioni usate o delle immagini mostrate rispetto alla finalità di denuncia sociale o politica avuto di mira dall'autore.

Delineate le caratteristiche essenziali del diritto di critica, cronaca e satira di indubbio rilievo risulta ora l'analisi delle dinamiche sottese alla c.d. cronaca giudiziaria.

La giurisprudenza di legittimità ha di recente enucleato una serie di principi applicabili a tale ambito precisando come la pubblicazione di una dichiarazione resa in sede giudiziaria, ovvero di una notizia attinente agli atti di un procedimento giurisdizionale, preveda delle regole peculiari.

In particolare il giornalista non è tenuto a valutare l'attendibilità del dichiarante, poiché tale verifica riguardando il merito della dichiarazione e la sua rispondenza al vero non rientra specificamente nei doveri di verifica spettanti al giornalista, il quale ha l'obbligo di accertare che la dichiarazione sia stata effettivamente resa ed in quale contesto, dovendo altresì specificare la fase processuale a cui si ascrive la dichiarazione nonché gli atti da cui promana, poiché la valutazione processuale in sé è già stata necessariamente compiuta da parte del magistrato responsabile del procedimento a cui la dichiarazione si riferisce.

Inoltre, nell'ambito della cronaca giudiziaria, secondo un recente orientamento

dei Giudici di legittimità, l'indagine volta ad accertare il superamento dei limiti della verità del fatto, della pertinenza, della continenza nonché della corretta ricostruzione storica del fatto, per verificare se siano stati superati i limiti del legittimo esercizio del diritto di cronaca a danno della reputazione altrui, si cristallizza al momento dei fatti senza che assumano alcun rilievo le circostanze future.

La valutazione circa il corretto esercizio del diritto di cronaca giudiziaria dunque deve limitarsi agli atti giudiziari e alle circostanze esistenti alla data della diffusione della notizia, confrontandoli con il contenuto della notizia pubblicata.

Ecco allora che nell'accertamento della responsabilità del giornalista, al fine di condannarlo eventualmente al risarcimento del danno in favore del soggetto leso, si deve innanzitutto appurare la veridicità dei fatti divulgati dal cronista, comparandoli con gli atti giudiziari disponibili al momento della pubblicazione delle notizie.

Ora, la controversia in esame, riguardando per l'appunto un'ipotesi di cronaca giudiziaria, dovrà essere analizzata anche in tale sede alla luce dei principi espressi in materia dai Giudici di legittimità.

Con particolare attenzione al concetto di verità putativa circa le notizie e le intercettazioni riportate dal giornale a fronte degli elementi probatori raccolti nel giudizio di primo grado, appare non esservi dubbio alcuno circa la correttezza del percorso logico seguito dal giudice di prima cura in quanto le notizie, al momento in cui furono pubblicate, potevano essere a ragione ritenute vere da parte di Mevio, a prescindere dallo loro smentita derivante dal successivo svolgimento dei fatti processuali.

La verità sostanziale di quanto riportato nei tre articoli oggetto di verifica processuale non può essere negata, posto che al momento della divulgazione delle notizie erano stati pienamente rispettati i presupposti legittimanti l'esercizio del diritto di cronaca da parte dell'odierno appellato.

In definitiva appare evidente che nella ricostruzione offerta dal Giudice di primo grado quanto riferito dal giornale non era esattamente vero ma corrispondeva sostanzialmente a quanto avvenuto.

In proposito è opportuno sottolineare che anche recentemente la Cassazione ha ribadito che l'esercizio del diritto di cronaca può ritenersi legittimo quando sia riportata la verità oggettiva - o anche solo putativa - della notizia perché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca dei fatti esposti.

Ai fini di causa cioè occorre solo valutare la credibilità delle fonti da cui provengono le notizie date dal giornalista, e di conseguenza l'esito dell'indagine non può influire a posteriori sulla credibilità della notizia nel momento in cui è stata pubblicata ma semmai impone al giornalista un successivo dovere di rettifica e precisazione.

Dalle molteplici evidenze probatorie emerge come il comportamento di Mevio sia qualificabile come pienamente corretto e conforme ai requisiti che l'attività giornalistica deve rispettare, tanto in punto di verità oggettiva della notizia al momento della sua pubblicazione quanto in relazione all'interesse sociale alla sua pubblicazione, nel pieno rispetto della continenza espositiva.

Sarà agevole anche per questa Corte rilevare come non possa ragionevolmente

muoversi alcun  
sono stati poi  
di legittimità ne  
avvenire tenen  
notizia, non rile  
Pertanto da tali  
di Mevio come  
parola di dilige  
giornalistica.  
Sulla base di t  
del presente g  
palese ed inco  
integrale confe  
ordine al pagar

Voglia l  
disattesa respir  
di Mevio poich  
l'impugnazione  
\_\_\_\_\_emessa

Con vitt  
al rimborso dell  
Si allega  
2) Atto d  
3) Fascic

lo sottoscritto M  
stato e grado  
impugnazioni, e  
assoggettato a f  
qualunque titolo  
inerente, l'avv.  
compresa quella  
sostituiti process  
all'azione, di f  
provvedimenti di

ramento dei limiti della  
a corretta ricostruzione  
il legittimo esercizio del  
za al momento dei fatti

raca giudiziaria dunque  
la data della diffusione  
ata.

nel giornalista, al fine di  
e del soggetto leso, si  
nista, comparandoli con  
notizie.

o un'ipotesi di cronaca  
dei principi espressi in

ra circa le notizie e le  
tori raccolti nel giudizio  
rettezza del percorso  
momento in cui furono  
li Mevio, a prescindere  
processuali.

oli oggetto di verifica  
ella divulgazione delle  
i l'esercizio del diritto di

ta dal Giudice di primo  
ro ma corrispondeva

emente la Cassazione  
i legittimo quando sia  
izia perché frutto di un

lità delle fonti da cui  
esito dell'indagine non  
mento in cui è stata  
dovere di rettifica e

portamento di Mevio  
requisiti che l'attività  
ella notizia al momento  
alla sua pubblicazione,

bossa ragionevolmente

muoversi alcun rimprovero all'autore degli articoli, neanche rilevando che gli imputati sono stati poi assolti all'esito del processo poiché come più volte precisato dai Giudici di legittimità nella cronaca giudiziaria l'accertamento della verità del fatto narrato deve avvenire tenendo presenti le circostanze esistenti al momento della divulgazione della notizia, non rilevando eventuali sviluppi dell'indagine o l'esito del processo.

Pertanto da tale assunto si ribadisce come sia ragionevole qualificare il comportamento di Mevio come pienamente rispettoso dei doveri di verifica e di accertamento, in un parola di diligenza professionale, richiesti nell'esercizio della complessa attività giornalistica.

Sulla base di tali considerazioni, l'appello formulato da Sempronio con l'introduzione del presente giudizio andrà recisamente respinto da codesto Giudicante in quanto palese ed incontrovertibile risulta essere la sua infondatezza e pretestuosità, con integrale conferma della sentenza impugnata ed ogni conseguenza di legge anche in ordine al pagamento delle spese di lite.

### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa respingere ogni pretesa giudiziale avanzata dal Sig. Sempronio nei confronti di Mevio poiché del tutto infondata, in fatto ed in diritto rigettando integralmente l'impugnazione proposta e confermando pertanto la sentenza impugnata n. \_\_\_\_\_ emessa dal Tribunale Civile di \_\_\_\_\_.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali.

Si allegano i seguenti documenti:

- 2) Atto di citazione del Sig. Sempronio, notificato in data \_\_\_\_\_;
- 3) Fascicolo di parte del primo grado di giudizio.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (luogo e data)

Avv. \_\_\_\_\_

### DELEGA

Io sottoscritto Mevio, nomino e delego a rappresentarmi, assistermi e difendermi in ogni stato e grado del presente procedimento, nonché in quelli ad esso connessi, impugnazioni, esecuzioni, opposizioni e trascrizioni di qualsiasi altro atto che sia assoggettato a formalità di pubblicazioni, nonché per la chiamata di terzi nel processo a qualunque titolo, con facoltà di farsi assistere, rappresentare e sostituire ed ogni altra inerente, l'avv. \_\_\_\_\_, a lui conferendo ogni e più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di nominare altri procuratori con relativa elezione di domicilio, nominare sostituti processuali, di sottoscrivere, di transigere, di conciliare e di rinunciare agli atti e all'azione, di fare precetto e di incassare somme, di rilasciare quietanze con provvedimenti che sin d'ora ratifico e faccio miei atti, eleggendo sin d'ora domicilio presso

lo studio di quest'ultimo in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_. Dichiaro, altresì, di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 132 del D.Lgs 30-6-2003 n. 196 e presto il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili per l'espletamento del mandato conferito nonché di ricevere le comunicazioni e notifiche anche a mezzo posta elettronica certificata \_\_\_\_\_ e/o a mezzo fax \_\_\_\_\_.

Mevio

(\_\_\_\_\_)

È AUTENTICA

(Avv. \_\_\_\_\_)

La sorte c  
sti

*Tizio conveniva c.c., la condanna costituita da u premessa: che vendita l'intero nominato frate promettendogli attività di med. medesimo inter che, in seguito all'obbligazione unità immobiliare. A tale domanda di legittimazione la propria moglie propria dichiaraz riconosceva tale L'adito tribunale, favore di Tizio. Il candidato, ass tutelare le pretes.*

**Cass., 16 ottobre**  
*In tema di attività paziente non incc vita. Di fronte al quadro dell' "allez insieme, di ciò c strategia della pe offrire il supporto i sofferenza; e c'è, autentico ed attue disattenderlo in nc rifiuto delle terapie*